



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE

“FRANCESCO SAVERIO NITTI”

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE

Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635

Sito web: <http://www.isnitti.edu.it> - e-mail: [nais022002@istruzione.it](mailto:nais022002@istruzione.it) - posta certificata: [nais022002@pec.istruzione.it](mailto:nais022002@pec.istruzione.it)

40° DISTRETTO SCOLASTICO



*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”*

## Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

CUP: F64D23003460006

CNP: M4C1I3.1-2023-1143- P-38640

### Titolo del Progetto

## EQUALITY MUST BE THAT OF OPPORTUNITIES

Condizioni di servizio allegato alla determina a contrarre per l'avvio di una procedura per l'affidamento diretto della Fornitura di **SERVIZI DI FORMAZIONE– Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione destinato agli alunni**, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta con un unico operatore sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo massimo contrattuale pari a € 19.118,00 (diciannovemilacentodiciotto/00) inclusa iva ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021.

Il presente disciplinare è relativo alla realizzazione del progetto dal titolo **EQUALITY MUST BE THAT OF OPPORTUNITIES** mediante affidamento diretto della fornitura di **SERVIZI DI FORMAZIONE– Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione destinato agli alunni** previa trattativa diretta sul MEPA ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

### Premessa

1. Le presenti Condizioni di Fornitura hanno ad oggetto la fornitura di servizi **SERVIZI DI FORMAZIONE– Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione, destinato agli alunni** (di seguito, anche «fornitura»).
2. Le Condizioni di Fornitura contengono le modalità di svolgimento della procedura informale (di seguito, anche «Procedura»), volta alla selezione dell'operatore economico (di seguito, anche «Operatore Economico» o «Operatore» o «Concorrente») cui affidare la Fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)



- All'esito della Procedura, l'Istituzione scolastica "F.S. NITTI DI NAPOLI" (di seguito, anche «Stazione Appaltante» o «Istituto» o «Amministrazione») stipulerà il contratto (di seguito, anche «Contratto»), con l'Operatore economico (di seguito, anche «Affidatario») sulla base dell'offerta presentata da quest'ultimo (di seguito, anche «Offerta»), nel caso in cui sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.
- Il Contratto che verrà concluso dall'Istituto con l'Affidatario è integrato dalle presenti Condizioni di Fornitura.
- In particolare, dalle presenti Condizioni di Fornitura non consegue in capo all'Istituto alcun formale obbligo di dare seguito all'iniziativa, né alcun interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo all'Operatore che partecipa alla procedura.
- L'Istituto si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente Procedura, provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
- Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche il «Codice»), l'esecuzione del Contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche «RUP»), individuato nella persona della Prof.ssa Annunziata Campolattano che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
- La fornitura è finanziata ricorrendo alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche «PNRR»), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (PNRR).

### **Art. 1 (Oggetto e importo dell'affidamento)**

Oggetto della presente Procedura è l'affidamento della fornitura di servizi di .

L'importo a base della Procedura, è pari a € 19.118,00 (diciannovemilacentodiciotto/00) compreso IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

### **Art. 2 (Durata della Fornitura)**

- La fornitura da affidare dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30/04/2025 dalla data di sottoscrizione del Contratto.
- La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei target del PNRR e dovrà essere completata entro e non oltre la data del 30 APRILE 2025, salvo proroghe.
- Resta in ogni caso inteso che eventuali ritardi nello svolgimento del servizio che possano determinare il mancato conseguimento del target finale e, quindi, il mancato rimborso a valere sul PNRR, costituiscono inadempimento contrattuale e non potranno in alcun modo essere addebitati all'Istituzione scolastica.
- In tal caso l'impresa con la sottoscrizione del presente atto è responsabilmente consapevole, che in caso di mancato rispetto del termine ultimo e del mancato raggiungimento dei Target e Milestone, che possa determinare il mancato rimborso a valere sul PNRR nulla potrà essere contestato alla stazione appaltante, che sarà esentata dall'erogazione di qualsivoglia corrispettivo all'impresa affidataria responsabile del mancato rispetto dei termini e del raggiungimento dei Target e Milestone.

### **Art. 3 (Modifica del Contratto in fase di esecuzione)**

Fermo restando il rispetto di target e milestone del PNRR, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo posto a base della procedura. L'Affidatario sarà tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

### **Art. 4 (Requisiti generali)**

- L'Operatore economico, invitato a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 45 del Codice, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei



- Contratti Pubblici (a seguire anche «BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «FVOE»).
- L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
  - Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui al citato articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
  - L'Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
  - Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'Offerta, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
    - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
    - motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
  - Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'Offerta, l'Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
  - Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
  - Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.
  - Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
  - È escluso l'Operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
  - È comunque escluso l'Operatore economico che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
  - Considerato che le attività formative comporteranno anche contatti diretti e regolari con minori, ai sensi e per gli effetti del Dlgs legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, si rende necessario, che l'impresa garantisca alla PA l'onorabilità dei suoi lavoratori, in merito ai requisiti di onorabilità e di assenze di condanne penali per atti di pedofilia e/o altro ad esso connessi.
  - Tra la documentazione che andrà fornita, l'impresa dovrà emettere prima dell'erogazione dei servizi dichiarazione di responsabilità in tal senso, unitamente ad autocertificazione rese dai singoli operatori circa l'assenza di condanne penali
  - All'atto dell'avvio dei servizi la Società individuerà il personale erogatore dei servizi e si impegna a comunicare i loro dati anagrafici completi. Il personale i cui nominativi saranno stati individuati e comunicati alla PA, che dovrà erogare i servizi agli alunni, dovrà sottoscrivere idonea dichiarazione in tal senso e autorizzare i controlli d'ufficio da parte della PA, liberando quest'ultima da ogni incombenza in relazione alla Privacy.
  - che la realizzazione delle attività progettuali sarà coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

#### **Art. 5 (Pari opportunità di genere e generazionali)**

- Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono esclusi dalla presente Procedura gli Operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, in sede di presentazione dell'Offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in



caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2) Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, costituisce causa di esclusione dalla Procedura dell'Operatore economico concorrente, il mancato rispetto al momento della presentazione dell'Offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

3) Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l'Operatore economico si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del Contratto, ad assicurare:

-una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile;

-una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della fornitura stessa o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità indicate dalle Linee Guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 309 del 20 dicembre 2021.

4) Sono esclusi dalla presente Procedura gli Operatori economici, con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'Offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

### **Art. 6 Requisiti speciali**

Gli Operatori Economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «FVOE»).

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (a seguire, anche «FVOE»).

L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **Art. 7 Requisiti di idoneità professionale**

Gli Operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento;

L'Operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro, dovrà provare l'iscrizione in uno dei registri professionali commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite il FVOE, in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **Art. 8 (Termini e modalità di redazione dell'Offerta)**

1) L'Offerta, complessivamente inteso come l'insieme della documentazione amministrativa, dell'Offerta economico (di seguito, anche «Offerta Economica») sarà vincolante per l'Operatore economico per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione dell'Offerta. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Operatori il differimento del termine.

2) L'Operatore economico invitato dovrà presentare l'Offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

3) L'Operatore economico dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

#### **Documenti di carattere amministrativo:**

-il documento di gara unico europeo (DGUE), contenente le dichiarazioni di cui agli artt. da 94 a 98, di cui agli artt. 100, 103 e 162 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto secondo le indicazioni della Nota prot. n. 6216 del 30 giugno 2023, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comunicato riguardante l'aggiornamento della «Tassonomia di riferimento dei criteri», che correda le «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano «eDGUE-IT»», del 31 luglio 2021, adottato da AGID con Determina n. 164 dell'11 luglio 2023 (Allegato alla trattativa);



- **la dichiarazione sostitutiva del concorrente per l'individuazione del titolare effettivo**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (**All. 1**);
  - **la dichiarazione sostitutiva del concorrente tracciabilità dei flussi finanziari (All.2)**;
  - **la dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva art. 106 del D.Lgs. 36/2023 (All.3)**;
  - **la dichiarazione sostitutiva del concorrente relativa all'assenza di conflitti di interessi in capo all'Operatore Economico e al titolare effettivo**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**All. 4**);
  - **DICHIARAZIONE DI RISPETTO NORMATIVA DISABILI (ALL. 5)**;
  - **DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE** e copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, D.L. n. 77/2021; (**All. 6**);
  - **il Patto di Integrità, secondo il format (All. 7)**;
  - **una dichiarazione sostitutiva del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000**, nella quale l'Operatore economico fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente (**All. 8**).
  - **Offerta Economica (All 9)**, nel quale dovrà essere indicato:
    - l'importo offerto in cifre e lettere con l'indicazione di n. 2 decimali dopo la virgola.
    - I valori offerti, al netto dell'I.V.A., dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i suddetti valori saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.
    - In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e il Offerta Economica medesimo verrà adeguato per arrotondamento. Non sarà ammesso un Offerta in aumento rispetto all'importo a base della Procedura.
    - eventuali costi aziendali concernenti l'adempimento, da parte dell'Operatore, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della Fornitura;
    - I valori offerti, al netto dell'I.V.A. e/o altre imposte o contributi di legge, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i suddetti valori saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.
- 4) Saranno esclusi le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base della Procedura.
- 5) L' Offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
- 6) **Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato a impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta con firma digitale.**
- 7) Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di e-Procurement, disponibili sul medesimo portale.
- 8) Considerato che le attività formative comporteranno contatti diretti e regolari con minori, ai sensi e per gli effetti del Dlgs legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, si rende necessario, che l'impresa garantisca alla PA l'onorabilità dei suoi lavoratori, in merito ai requisiti di onorabilità e di assenze di condanne penali per atti di pedofilia e/o altro ad esso connessi. Tra la documentazione che andrà fornita, l'impresa dovrà emettere prima dell'erogazione dei servizi, Dichiarazione di responsabilità in tal senso, unitamente ad autocertificazione rese dai singoli operatori circa l'assenza di condanne penali



All'atto dell'avvio dei servizi la Società individuerà il personale erogatore dei servizi e si impegna a comunicare i loro dati anagrafici completi. Il personale i cui nominativi saranno stati individuati e comunicati alla PA, che dovrà erogare i servizi agli alunni, dovrà sottoscrivere idonea dichiarazione in tal senso e di non opporsi a controlli d'ufficio da parte della PA, liberando quest'ultima da ogni incombenza in relazione alla Privacy.

## Art. 9 (Soccorso istruttorio)

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone il Offerta tecnico economico.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone il Offerta economico. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente. In particolare:
3. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
4. l'omesso o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
5. il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e del Offerta è sanabile;
6. **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione**, delle modalità con le quali l'Operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 5 delle presenti Condizioni di Fornitura ;
7. sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per il concorrente che occupa oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 d.lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione del Offerta;
8. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 delle presenti Condizioni di Fornitura .
9. Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna all'Operatore economico un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
10. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura.
11. Ove l'Operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
12. La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica economica e su ogni loro allegato. L'Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'Offerta.

## Art. 10 Modalità di valutazione dell'offerta

1. La Stazione Appaltante affiderà pertanto la Fornitura nel caso in cui ritenga che l'Offerta sia rispondente alle proprie esigenze.
2. L'Offerta presentata dall'Operatore economico verrà valutata sulla base dei seguenti aspetti:
  - adeguatezza delle soluzioni proposte alle esigenze della Stazione Appaltante;
  - cronoprogramma coerente con le scadenze fissate dal PNRR e dall'Istituto e rispetto tassativo della data di completamento della attività affidate



- eventuale ribasso dell'importo posto a base della procedura;
- 3. -esito positivo alla verifica della completezza e conformità della documentazione obbligatoria, i cui formati sono allegati al presente disciplinare. (tutti gli allegati, nessuno escluso)
- 4. Si evidenzia che la presente Procedura non si configura quale procedura di gara e che, pertanto, non si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 11 Svolgimento della Procedura**

Alla scadenza dei termini per la presentazione dell'Offerta, la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile Unico del Progetto aprirà la busta virtuale contenente i documenti dell'Offerta inviato dall'Operatore economico, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sulle «Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione» e nel rispetto delle previsioni del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto procederà all'apertura dell'Offerta e alla sua valutazione.

### **Art. 12 Aggiudicazione e stipulazione del Contratto**

1. Se l'Offerta presentata dall'Operatore economico individuato risulta rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, il RUP procederà all'affidamento diretto della fornitura allo stesso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo al medesimo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.
2. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla relativa segnalazione all'ANAC.
3. All'esito dello svolgimento della Procedura, verrà disposto dall'organo competente della Stazione Appaltante l'affidamento, con possibilità di autorizzare l'esecuzione del Contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale.
4. La Stazione Appaltante procederà quindi a stipulare con l'Operatore economico affidatario il Contratto.
5. Qualora l'Offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento anche alla luce della natura informale e non vincolante della presente Procedura per la Stazione Appaltante.
6. La sottoscrizione della stipula avverrà entro i tempi definiti alla relativa data indicata sul MEPA solo in presenza di TUTTA la documentazione richiesta come "documentazione obbligatoria". In casi particolari, a seguito di adeguata e documentata motivazione, è facoltà della stazione appaltante stipulare anche in assenza di uno o più documenti obbligatori. In tal caso la stipula non darà immediata esecuzione al contratto ma lo stesso sarà da ritenere concretamente avviato alla data di "validità del contratto" indicata nel documento di stipula.
7. A garanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario presta la cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 53 e 117 del D.Lgs 36/2023.
8. La cauzione o fidejussione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la decadenza dell'affidamento.

### **Art. 13 Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2013, in caso di modifiche soggettive.



2. L'Affidatario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con il proprio personale dipendente o incaricato, mediante la propria organizzazione nonché a proprio rischio.

## Art. 14 Referenti contrattuali

Per eventuali informazioni è possibile contattare via e-mail il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa determinazione, all'indirizzo mail [nais022002@istruzione.it](mailto:nais022002@istruzione.it)

È richiesta inoltre l'individuazione da parte dell'Operatore Economico di un referente unico per l'Istituto, che sia in grado di garantire per tutta la durata della Fornitura e anche per la preparazione dello stesso, un riscontro immediato a tutte le problematiche dovessero insorgere, nonché a tutte le richieste dell'Istituto F.S. NITTI DI NAPOLI

## Art. 15 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le eventuali spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

## Art. 16 Pagamenti

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIM, e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi. E' facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

La fattura elettronica, emessa solo dopo il termine della realizzazione dei percorsi laboratoriali affidati previo certificato di regolare esecuzione con esito positivo, sarà intestata a:

Denominazione Ente

**I.I.S.S. Francesco Saverio Nitti**

Codice Univoco ufficio:

**UFSL5H**

Codice fiscale del servizio di F.E.:

**94038280635**

Pertanto l'operatore in sede di accettazione dell'ordine accetta incondizionatamente che sarà pagato in proporzione agli accrediti dei fondi MIM e in caso di ritardi non attribuibile alla stazione appaltante non sarà riconosciuto né in interessi legali né altri oneri aggiuntivi a quelli previsti da contratto.

I corrispettivi spettanti per le forniture effettuate – dopo collaudo/verifica positiva e relativa emissione di certificato di regolare esecuzione - saranno erogate previo effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi PNRR di riferimento per il progetto di cui all'oggetto.

Inoltre, non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. I termini di cui all'art. 4- Dlgs. 192 del 9/11/2012, in quanto trattasi di impresa pubblica ai sensi dell'art.5 comma. a). decorreranno a far data dalla effettiva riscossione dei finanziamenti PNRR. Pertanto, l'offerente, è consapevole di essere stato reso edotto che il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto, e dell'espletamento completo della commessa e dopo Collaudo positivo e dopo l'effettiva riscossione dei finanziamenti da parte del MIM e non potrà avvalersi né di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, né dell'applicazione del Dlgs. 192 del 9/11/2012, prima dell'effettiva riscossione del finanziamento de quo.



## **Art. 17 Penali e risarcimento danni**

I servizi offerti saranno soggetti a verifica da parte della Pubblica Amministrazione anche mediante rilevazioni a campione ed indagini presso l'utenza. Un servizio non aderente agli standard di qualità di mercato comporterà la rescissione contrattuale e l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo affidato all'operatore economico. Per mancata aderenza agli standard qualitativi si intende anche il mancato rispetto delle tempistiche e dei calendari concordati con la Pubblica Amministrazione: sarà applicata una penale pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo e/o disservizio fino ad un massimo del 10% ovvero fino alla rescissione contrattuale per colpa dell'operatore economico.

Il contratto si considererà comunque rescisso senza alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante dopo 15 giorni totali e non consecutivi di disservizio. All'operatore economico sarà riconosciuto il servizio erogato e provato dalla dovuta documentazione ridotto della penale di cui sopra

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto/ordine, nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 1457 c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto causa il mancato rispetto dello stesso, anche dovuto a cause di forza maggiore, in quanto il termine indicato dalla stazione appaltante per la fornitura, 30/04/2025, deve considerarsi essenziale viste le scadenze tassative imposte dal Piano Scuola PNRR nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 1457 c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto causa mancato rispetto dello stesso, anche dovuto a cause di forza maggiore.

In caso di perdita del finanziamento a causa del superamento del termine di realizzazione dei servizi affidati per colpa dell'offerente, nulla sarà dovuto allo stesso per gli impegni di spesa sostenuti dall'azienda per il progetto in oggetto.

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

## **Art. 18 Risoluzione e recesso**

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

## **Art. 19 Riservatezza delle informazioni**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

## **Art. 20 Obblighi dell'affidatario**

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);

l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto **CUP: F64D23003460006 CNP: MAC113.1-2023-1143- P-38640**

- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.



Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

### **Art. 21 Definizione delle controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di riferimento della Stazione Appaltante.

### **Art. 22 Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente CONDIZIONE DI FORNITURA si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 23 Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo, n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Campolattano

Il Dirigente Scolastico dell'IISS NITTI  
dott.ssa Annunziata Campolattano  
Firmato ai sensi del cad

### **(Allegati)**

- All. 1: Modello di dichiarazione per l'identificazione del titolare;
- All. 2: Tracciabilità dei flussi finanziari;
- All. 3: Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva art. 106 del D.Lgs. 36/2023;
- All. 4: Modello di autodichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse;
- All. 5: DICHIARAZIONE DI RISPETTO NORMATIVA DISABILI;
- All. 6: DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE;
- All. 7: Modello Patto di Integrità;
- All. 8: Dichiarazione sostitutiva del concorrente\_v1
- All.9: SCHEMA OFFERTA TECNICO ECONOMICA
- All.10: MODELLO DI DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI DNSH